



della convenuta e condannare la banca convenuta al pagamento della somma di cui al punto A);

C) In via di ulteriore subordine:

1) Accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710, 1711; 1712, 1856 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29,30, 32, 56 del Reg. Consob n. 11522/1998, art. 8 Regolamento Consob n.11768/1998 ascrivibili alla Banca convenuta, per le violazioni ed i fatti tutti esposti nel presente atto.

2) Conseguentemente e, comunque, condannare la Banca convenuta a risarcire agli attori la somma di cui al punto A), oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal di del dovuto al saldo.

D) In ogni caso, con condanna di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio in merito: a) alle modalità della negoziazione per cui è causa, b) al grado di rischio, tipologia, natura e mercato di collocamento dei titoli in questione, avuto riguardo al periodo di emissione, vendita e al successivo andamento del mercato, c) all' adeguatezza o meno dell'operazione per tipologia, oggetto e dimensione, d) all'esistenza - presso la Banca - di procedure di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi di investimento.

Per il convenuto:

Voglia il Tribunale, in via principale respingere le domande formulate dal sig.

in quanto infondate assolvendo da ogni avversa pretesa;

In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese:

i) rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti;

ii) accertare in ogni caso il concorso di colpa dell'attore nelle diverse misure che emergeranno in corso di causa;

iii) disporre la compensazione del controvalore dei titoli obbligazionari oggetto di causa, nonché delle cedole incassate e degli accreditamenti ricevuti da parte del cliente ovvero -se del caso- disporre la restituzione dei titoli obbligazionari oggetto di causa nonché delle cedole incassate da parte del cliente in favore oltre interessi dal dovuto al saldo;

iv) in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avverse pretese, condannare, nel caso di dichiarazione di nullità ovvero risoluzione del rapporti negoziali, il sig. a restituire tutte le plusvalenze realizzate nelle operazioni finanziarie poste in essere con l'intermediazione nonché dei titoli con lo stesso negoziati oltre interessi dal dovuto al saldo;

In via istruttoria: respinte le avverse istanze, ammettere CTU i) per accertare l'eventuale beneficio fiscale percepito dal cliente a seguito delle perdite *de quibus* in termini di abbattimento del capital gain registrato sulle plusvalenze degli altri investimenti; ii) per verificare il controvalore dei titoli oggetto del giudizio; iii) al fine di determinare tutte le plusvalenze complessivamente registrate dal sig.

nell'ambito del rapporto negoziale per cui è causa e del quale l'attore chiede la



declaratoria di nullità/risoluzione;

ammettere la prova per testi sulle circostanze riportati nel verbale di precisazione delle conclusioni

Vinte le spese.

Adulti i termini concessi per il deposito delle conclusioni e delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

#### **In Fatto e in Diritto**

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione. Orbene le numerose domande proposte dal sig. sono tutte fondate su un'asserita responsabilità che per avergli offerto a fatto acquistare con contratto dell'ottobre 2007 obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers per € 100.000,00, società che, com'è noto, pochi mesi dopo, e precisamente il 15 settembre 2008, ha annunciato l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense che è una procedura che si attua in caso di bancarotta.

Il Tribunale, cerca di seguire l'ordine logico impresso dall'attore alle proprie considerazioni nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183, sesto comma nr. 1 non potendosi esaminare tutti gli ulteriori aspetti eventualmente ed irritualmente introdotti nei successivi atti.

Il sig. ha articolato le proprie richieste su aspetti diversi, partendo, innanzi tutto, dalla

*Nullità dell'intero rapporto per la mancata sottoscrizione del c.d. contratto quadro.*

L'attore ha eccepito che l'intero rapporto avente da oggetto le obbligazioni Lehman dovrebbe ritenersi nullo per la mancanza di forma scritta del mandato rilasciato all'istituto di credito e relativo alla negoziazione di strumenti finanziari e deposito titoli (art. 23 TUF).

È pacifico che i moduli recanti il conferimento di incarico per la negoziazione di strumenti finanziari siano stati sottoscritti dal cliente, sig. (cfr. quando scritto a pagina 18 primo cpv. citazione e doc. 4 parte attrice); la nullità discenderebbe dalla circostanza che sul medesimo modulo non compare la firma del funzionario di banca.

Tale eccezione è assolutamente strumentale e pretestuosa.

Deve, infatti, rilevarsi che il contratto oggetto del giudizio al pari di tutti i contratti conclusi con gli istituti di credito, sono stipulati mediante lo scambio di diverse copie alcune delle quali fatte firmare dal cliente (e trattenute dalla banca) e altre dalla banca e consegnate al cliente. Tale circostanza è facile da accertare poiché sulla copia firmata dal cliente è impressa la scritta "copia per la filiale" e su quella sottoscritta dal funzionario bancario, ma consegnata al cliente è impressa l'opposita dicitura "copia

per il cliente". Pertanto la copia del contratto sottoscritto dall'istituto di credito, rimane nella disponibilità del cliente, che è l'unico che l'avrebbe potuto produrre.

Nel caso di specie a sostegno della domanda di nullità il sig. \_\_\_\_\_ ha prodotto solo la copia firmata da lui stesso (cfr. doc. 4), sulla quale, però, è stampigliata "copia per la filiale" mentre si è ben guardato dal produrre la "copia per il cliente" sulla quale vi era la firma del funzionario bancario.

Ad altra conclusione si sarebbe potuti giungere se l'attore avesse prodotto la propria copia (con la stampigliatura "copia per il cliente") senza la sottoscrizione del funzionario bancario, produzione che si è ben guardato dall'effettuare proprio perché in tal modo sarebbe stata espressamente smentita la fondatezza di tale prima eccezione. Del resto non a caso sul modulo prodotto dalla banca e recante la firma del cliente (e quindi sulla copia per la banca) il sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di prendere "atto che un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi" espressione che si per sé sola evidenzia la strumentalità della sollevata eccezione.

Il contratto deve ritenersi, pertanto, regolarmente concluso nel rispetto della forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 23 TUF considerato anche che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, *nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti e, pertanto, sia la produzione in giudizio della relativa scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà in forma scritta del contraente che non ha firmato, diretta alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso.* [Cfr., tra le tante, Cass. 24 aprile 1990 nr. 3440; Cass. 18 luglio 1997 nr. 6629 secondo la quale *nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente, dovendosi ritenere osservato il requisito della forma scritta "ad substantiam" pur se le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, quando il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, si da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi.* (Nella specie in base all'enunciato principio si è ritenuto che il requisito della forma scritta del contratto di appalto di opere pubbliche fosse integrato da un atto dalle deliberazioni della Giunta di un comune di affidamento e di approvazione dei lavori, dall'altro dalla sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto di sottomissione); Cass. 13 febbraio 2007 nr. 3088].

In particolare si veda ancora la sentenza Cass. 22 marzo 2012 nr. 4564 nella quale i giudici di Legittimità hanno testualmente affermato che "...i ricorrenti sostengono la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, in relazione alla nullità del rapporto di c/c n. 46882-7 (oggetto dell'ingiunzione) per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione dei relativi contratti. Assumono in particolare che il contratto risulterebbe sottoscritto solo da essi ricorrenti e non dalla banca e che, comunque, non di contratto si tratterebbe ma di una loro dichiarazione unilaterale non comprovante la conclusione del contratto per iscritto. Il motivo è infondato.



*Quanto alla prima doglianza, è pacifico, e gli stessi ricorrenti ne danno atto, che la banca ha depositato in giudizio analoga copia del contratto di conto corrente prodotta dai ricorrenti sostenendo che la copia in possesso di questi ultimi conteneva la firma della banca e che quindi il negozio si era regolarmente concluso nel rispetto della forma scritta; è altresì pacifico che il contratto di conto corrente ha avuto esecuzione e che in relazione alle operazioni effettuate sul detto conto vi è stata una attività contrattuale tra le parti in relazione agli ordini di investimento nonché la comunicazione degli estratti conto.*

*La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'accertamento della avvenuta sottoscrizione di un contratto costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Nel caso di specie la corte d'appello ha ritenuto che il contratto sarebbe stato firmato anche dalla banca perché, essendosi il negozio concluso per corrispondenza, la copia firmata dalla banca non poteva che essere in mani dei ricorrenti. Tale accertamento appare ragionevolmente argomentato ove si tenga conto che nel contratto stesso, per come riportato dai ricorrenti nel ricorso, è dato atto da parte di questi che "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato"; il che rende ragionevole affermare che il detto esemplare fosse quello sottoscritto dalla banca e consegnato ai ricorrenti. A prescindere da ciò va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06). Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso".*

La domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto inter partes per mancanza di forma scritta deve, pertanto, essere rigettata.

*Nullità del contratto per violazione degli artt. 1418 e 1325 cod.civ..*

In proposito il Tribunale condivide appieno l'insegnamento delle SU della Corte di Cassazione che nelle sentenze del 19 dicembre 2007 nr. 26724 e 26725 hanno statuito che in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i

*successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base se esso",*

Anche sotto tale profilo la domanda attrice volta a ottenere la declaratoria di nullità dei contratti oggetto del giudizio deve essere disattesa.

*Violazione delle norme del TUF e del regolamento Consob.*

In proposito deve essere innanzi tutto, puntualizzato che l'attore a differenza di quanto voglia far credere il suo patrocinante, non è un soggetto analfabeta, sproveduto e non in grado di comprendere e di soppesare gli investimenti che gli venivano offerti o che lui stesso indicava al consulente bancario che lo seguiva: l'attore non è un semplice inesperto pensionato, come vuole far credere, ma è o era amministratore unico di una società di capitali (la ) così come dimostrato dal doc. 2 parte convenuta, per cui un soggetto introdotto nel mondo economico e in grado di capire la portata degli investimenti che gli venivano proposti e di leggere, comprendendone il significato, il documento consegnatogli e illustrativo dei "rischi generali degli investimenti" -cfr. doc. 7 parte convenuta il cui contenuto, che si evita di trascrivere ma che si deve avere qui per riportato, era tale da evidenziare al cliente quali fossero i rischi generici o specifici riconnessi alle diverse tipologie di investimenti esistenti (prima fra tutti la differenza tra titoli di capitale e titoli di debito)-.

Il sig. non era, però, nemmeno un "operatore qualificato", non avendo egli sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (oggi trasfuso nell'art. 58 del Regolamento Consob n. 16190/2007). Pertanto, non operando nel caso di specie le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 31 Reg. cit., l'odierno attore ha esattamente invocato l'integrale applicazione della normativa di protezione dell'investitore (D.lgs. 58 del 1998 e relativa normativa secondaria).

Ciò posto giova rammentare che, come ha ben chiarito la Suprema Corte nella sentenza del 17 febbraio 2009 nr. 3773 "*in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere*



agito "con la specifica diligenza richiesta".

Conseguentemente gravava su l'onere di provare di aver agito correttamente (cfr. art. 23, comma 6 del TUF, che sancisce espressamente l'inversione dell'onus probandi), espressione relativamente alla quale occorre verificare quali siano i precetti specifici in cui si concretizza il generico dovere di diligenza.

La normativa applicabile al caso in esame è raccolta nel T.U. 24.2.1998, n. 58 delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria e nel successivo Regolamento attuativo n. 11522/98 e n. 16190/2007 che ha specificato i doveri degli intermediari conglobati nei principi codificati nel richiamato testo unico.

Ciò detto, occorre soffermarsi in particolare sull'art. 21 TUF, il quale impone agli intermediari nell'attività di prestazione dei servizi di investimento, tra l'altro e per quanto qui interessa, di:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

Sintetizzando, i doveri imposti all'intermediario finanziario si sostanziano essenzialmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare.

Quanto al primo, la giurisprudenza ha evidenziato che la summenzionata normativa pone a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti un obbligo di conoscenza, che ha un ambito più ampio della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Naturalmente si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore non è, normalmente, in grado di acquisire autonomamente, non potendo formulare giudizi completi sull'operazione finanziaria che intende sottoscrivere. Devono ritenersi, pertanto, irrilevanti le argomentazioni con cui la difesa del convenuto intende provare la qualifica di "investitore esperto" del sig.

, perché, anche qualora l'attore avesse effettivamente acquisito - in ragione della sua attività nel campo imprenditoriale - la notevole competenza che gli è stata attribuita, egli non sarebbe comunque stato equiparabile ad un operatore professionale, così come si è detto in precedenza.

Il dovere di informarsi riguarda - oltre al prodotto finanziario negoziato, come chiarito sopra - anche il profilo di rischio attribuibile al cliente. Sotto questo aspetto il dovere in questione è strettamente collegato e prodromico al dovere di informare il cliente in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di adeguatezza dell'investimento.

Nel caso di specie il dovere di informarsi ed il dovere di informare sono stati rispettati

Sotto il primo profilo si osserva che alla data in cui sono stati effettuati gli investimenti, il default dell'emittente costituiva una circostanza assolutamente imprevedibile: non può dunque rimproverarsi al convenuto di non aver acquisito le informazioni necessarie a prevedere il crack (il punto verrà trattato in maniera più approfondita infra, in sede di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento).

In altri termini, la banca, ha pienamente assolto l'onere informativo a suo carico esistente avendo posto il cliente nella condizione di conoscere il tipo di prodotto che stava acquistando –obbligazioni Lehman- prodotto che all'epoca dell'investimento – ottobre 2007- era ritenuto dalle agenzie di rating assolutamente sicuro tant'è che era ricompreso nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio di rendimento "pattichiani" emesso alla data dell'ordine –cfr. doc. 9 parte convenuta- e tale è rimasto sino al default (cfr. doc. 12).

È vero, infatti, che gravano sull'intermediario obblighi di informazione che attengono sia alla fase precedente sia alla fase successiva alla stipulazione del contratto avente ad oggetto l'acquisto di strumenti finanziari quindi alla sua corretta esecuzione, atteso che il cliente deve essere sempre posto nelle condizioni di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole nuove operazioni di investimento e di disinvestimento nonché di conoscere ogni fatto utile a decidere consapevolmente. È, altresì, vero, però, che un siffatto obbligo di informazione sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui l'intermediario sia, a sua volta, posto nella condizione di percepire le modifiche peggiorative verificatisi a carico degli strumenti finanziari facenti parte del portafoglio del cliente.

Orbene nel caso di specie il Tribunale non può che richiamare le numerose pronunce che si sono avute in casi analoghi a quelli oggetto del giudizio e che hanno visto rigettare le domande risarcitorie proprio perché il default della Lehman Brothers –a differenza di quanto accaduto per altri casi quali Parmalat ed Enron- ha colto alla sprovvista tutto il mondo finanziario comprese le maggiori agenzie di rating (quali Mody's, Standard & Poor's o Fitch) che sino il giorno prima accreditavano le obbligazioni del colosso americano con un rating pari ad A+ quest'ultima e ad A2 la prima, vale a dire con una classificazione attributiva di qualità medio alta riconosciuta solo ai titoli moderatamente sensibili alle avverse circostanze e, quindi, al quinto posto a partire dall'alto di una scala avente ben 22 posti.

Non vi è dubbio, pertanto, che all'epoca dell'investimento fatto dal sig. (ottobre 2007) il titolo della Lehman Brothers era sicuramente classificabile tra i più sicuri (circostanza confermata dallo stesso esiguo ammontare del tasso di interessi corrisposto –Euribor 3 mesi più 0,25%-, in linea con quelli che erano i tassi di mercato vigenti all'epoca e connessi a investimenti più che sicuri) ed è rimasto tale sino al fallimento, vale a dire sino ai primi quindici giorni di settembre 2008, tant'è che le principali società di rating –i cui dati sono consultati da tutti gli investitori professionali, quali le banche italiane- avevano continuato a classificare la banca americana come molto affidabile anche dal punto di vista del pagamento delle cedole, circostanza che rendeva realisticamente non prevedibile un suo fallimento e non prevedibile nemmeno l'atteggiamento "non interventista" adottato dal governo americano soprattutto se posto in relazione all'atteggiamento dallo stesso tenuto con riferimento ai casi accaduti in precedenza.

Pertanto, essendo gli acquisti da parte dell'attore avvenuti in epoca non sospetta, non sussistono nel caso di specie elementi per ritenere che nel periodo dall'ottobre 2007 al settembre 2008 vi fossero sintomi che evidenziassero anche la mera astratta possibilità di un fallimento del colosso americano né tanto meno si può imputare agli intermediari di non aver previsto il default, che neanche le società di rating avevano in



alcun modo se non previsto, per lo meno adombrato.

Deve ritenersi, pertanto, che al \_\_\_\_\_, non essendosi trovato nella reale possibilità di cogliere tempestivamente il mutamento del rischio dei titoli in oggetto, non possa essere rimproverata alcuna violazione dell'obbligo di monitoraggio e informazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che tale obbligo abbia avuto fonte convenzionale traente origine dalla sua diretta assunzione da parte dell'istituto di credito nei confronti del cliente, mediante l'adesione al Consorzio Patti Chiari.

In altri termini, non sussiste alcuna responsabilità poiché l'eventuale profilo di inadempimento, consistente nel dovere di informare l'investitore del declassamento, è comunque stato determinato da oggettiva impossibilità della prestazione ex art. 1218 cod.civ tant'è che il fenomeno è stato percepito dalle stesse agenzie di rating solo contestualmente alla dichiarazione d'insolvenza. Pertanto, l'unica responsabilità che può essere rinvenuta nel caso di specie, è a carico delle agenzie di rating, le quali, pur avendo o dovendo avere tutti gli strumenti utili per accertare con anticipo la situazione economico-finanziaria del colosso americano, non hanno, sostanzialmente, capito alcunché di quello che stava succedendo, determinando, loro stesse, con i dati erronei forniti sino a pochi giorni prima del crack, un danno superiore a quello che si sarebbe verificato laddove vi fosse stato un accorto esame della situazione e degli indici rilevatori che le agenzie di rating per la loro stessa natura avrebbero dovuto individuare.

L'intermediario finanziario, dunque, anche volendo, si è trovato nell'impossibilità di rendere la propria prestazione, poiché nessun elemento concreto è stato dedotto dalla difesa attorea in ordine alla possibilità che la banca fosse in posizione privilegiata rispetto alle agenzie summenzionate o che, comunque, fosse in possesso di conoscenze ulteriori rispetto a quelle esistenti in capo al professionista medio operante nel settore. Inoltre lo stesso Presidente della Consob, durante l'audizione alla Camera dei Deputati, ha precisato che il default della banca americana è stato il frutto di una decisione delle Autorità americane, in radicale stravolgimento di quanto accaduto nei confronti di altri colossi della finanza nei mesi precedenti, tanto che sino al giorno stesso della dichiarazione di insolvenza il rating era rimasto molto elevato (superiore alla soglia del c.d. investment grade).

Quanto sin ora esposto, vale, *ad abundantiam*, a destituire di fondamento anche la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice nella citazione poiché nessun inadempimento colpevole può essere opposto all'istituto di credito convenuto che ha fornito al cliente, dopo averle raccolte, tutte le informazioni in suo possesso e che il mercato (tramite le agenzie di rating) gli ha permesso di ottenere, informazioni ben specificate nello stesso prospetto sui rischi generali dell'investimento che è stato consegnato al cliente all'atto di sottoscrizione del contratto.

Il sig. \_\_\_\_\_, ha inoltre evidenziato che la responsabilità della banca discenderebbe dalla circostanza che l'acquisto dei titoli è avvenuto fuori dai mercati regolamentati in difetto di preventiva autorizzazione del cliente e in violazione della regola della best execution.

L'evidenza disponibile smentisce gli assunti attorei..

Com'è noto, la disciplina di settore (cfr. Regolamento Consob n. 11768/1998) prevede che le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire

dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o far eseguire le negoziazioni all'esterno dei mercati regolamentati soprattutto laddove ciò consenta di realizzare il miglior prezzo per il cliente.

Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla normativa secondaria per l'ammissibilità dell'operazione. Come emerge, infatti, dall'analisi della documentazione prodotta dal convenuto (e in particolare dal doc. 9bis) sul fissato bollato inviato al cliente era espressamente indicata la circostanza che la negoziazione dei bond oggetto di causa avveniva fuori dei mercati regolamentati e il sig.

nulla ha eccepito entro il termine contrattualmente pattuito di sessanta giorni, termine che gli avrebbe permesso di avanzare reclamo e porre nel nulla l'acquisto, riottenendo il capitale impiegato.

Analogamente destituita di fondamento è la doglianza espressa con riferimento alla violazione, da parte del sig., della norma contenuta nell'art. 29 regolamento Consob in base alla quale gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile, in relazione ai servizi prestati. La norma continua disponendo che gli intermediari quanto ricevono dall'investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo devono informare di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e laddove l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari potranno effettuare l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, se telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene, dalle considerazioni svolte in precedenza, emerge che nessuna violazione nemmeno sotto tale profilo può essere imputato al sig., l'operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman era, nel momento in cui è stata fatta e lo è rimasto sino al default, assolutamente tranquilla e a basso rischio, vale a dire adeguata alle caratteristiche concrete del tipo di investimento proponibile al sig. anche dal punto di vista quantitativo essendo il taglio (€100.000,00) assimilabile a quello già in precedenza investito in uno stesso prodotto (Pct).

In altri termini, è vero che, in base al T.U.F., al Regolamento Consob n. 11522 e al regolamento Consob adottato con delibera n. 16190, il cliente va avvertito dell'inadeguatezza dell'investimento, tuttavia, prima della valutazione dell'imputabilità di un eventuale inadempimento si deve verificare l'adeguatezza o meno dell'investimento secondo un criterio logico ex ante, relativo alle informazioni ricavabili dal mercato finanziario all'epoca dell'ordine di acquisto. E, nel caso di specie, l'operazione si presentava oggettivamente e soggettivamente adeguata in considerazione del rating sopra indicato, rating che rendeva imprevedibile il default. L'investimento in questione, infine, per le sue caratteristiche conosciute e conoscibili dalla banca, appariva adeguato anche alle caratteristiche soggettive dell'attore con riferimento all'esperienza e alla conoscenza degli strumenti finanziari nonché agli obiettivi espressamente perseguiti.

Pertanto, le domande di parte attorea relative alla nullità del contratto o alla sua



risoluzione, vanno respinte.

Per quanto riguarda l'eventuale obbligo di informazione continuativa posto in capo all'intermediario finanziario in caso di perdita di valore del titolo, va rilevato che l'odierno impianto normativo pone a carico dell'intermediario gli obblighi di informazione precontrattuali, regolati da una notevole serie di disposizioni, mentre non pone particolari obblighi nel corso del rapporto. Infatti, ad eccezione dell'obbligo di rendicontazione espressamente previsto, in termini generali, dall'art. 56 del vigente "regolamento intermediari" (cfr. Delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007), manca ogni espressa previsione di un obbligo di informare il cliente rispetto alla performance dei singoli strumenti finanziari.

Tale carenza non può essere superata da una sovra-interpretazione della disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 che testualmente recita: "*b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*". Il termine "*sempre*", sia letteralmente che sistematicamente, infatti, non può che essere riferito alla fase precontrattuale in riferimento alla varie circostanze oggettive e soggettive (es. tipologia di cliente) di cui si è diffusamente parlato in precedenza.

Né potrebbe ritenersi utile ai fini della responsabilità dell'istituto di credito, richiamarsi al principio della buona fede ex art. 1375 cod.civ. e ciò perché, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, in base alle informazioni conoscibili dall'operatore finanziario qualificato, il default dei titoli di Lehman Brothers non poteva comunque prevedersi in un tempo utile ad un eventuale comunicazione al cliente affinché costui ricollocasse i titoli nel mercato.

Il Tribunale, conseguentemente, non può che rigettare le domande proposte dal sig. [redacted] stante la piena validità del contratto *inter partes* e l'assenza di una qualsivoglia responsabilità in capo al [redacted] per i pregiudizi subiti dal cliente e collegati al solo imprevedibile ed improvviso "fallimento" che ha colpito la Lehman Brothers nell'autunno del 2008.

La conclusione cui si è pervenuti trova numerose conferme nella giurisprudenza della maggior parte dei Tribunali italiani; a titolo esemplificativo si vedano le pronunce del Tribunale di Roma 8 novembre 2013 nr. 898; Tribunale di Ivrea 17 gennaio 2013; Tribunale di Treviso 14 marzo 2013; Tribunale di Monza 10 settembre 2012 nr. 3236 quest'ultima in un giudizio instaurato contro il Consorzio Patti Chiari; Tribunale di Genova 12 aprile 2012; Tribunale di Bologna 1 febbraio 2012; Corte d'Appello di Trieste 15 maggio 2012.

Il Tribunale, ritiene in particolare di condividere la considerazione fatta dalla Corte d'Appello di Trieste nella sentenza 11.5.2012 la quale in una fattispecie identica a quella oggetto di causa ha sottolineato che "*costituisce, infatti, un dato notorio che la solvibilità di uno Stato o di una società emittente privata vengono messe in discussione per il solo fatto che una società di rating li abbia messi sotto la lente di ingrandimento*" per cui appare "*evidente che il rating elevato tenuto dalla Lehman Brothers fino al suo crack costituisca un elemento obiettivo ostativo (in difetto di elementi contrari che, tuttavia gli attori non hanno fornito) a far ritenere che le relative obbligazioni avessero subito una variazione significativa del livello di rischio*".

Il rigetto delle domande proposte dal sig. [redacted] rende superfluo l'esame delle

domande riconvenzionali.


A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. l'attore, da considerarsi integralmente soccombente è condannato a rifondere all'istituto di credito convenuto le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 140 del 2012.

P.Q.M.


Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott.ssa definitivamente  
pronunciando sulle domande proposte dal sig. con citazione  
ritualmente notificata a , così procede:

1. Rigetta le domande;
2. Condanna il sig. a rifondere a i le spese  
processuali che si liquida in complessivi € 7.500,00 oltre Iva e Cpa.  
Così deciso in Monza, il 12 febbraio 2014.

Il Giudice Unico



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
PER LA RICEVUTA



TRIBUNALE DI MONZA  
Deposito oggi  
24 FEB 2014  
IL CANCELLIERE

